

LINEE GUIDA NEL CASO DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE NEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La Normativa

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», entrato in vigore l'8 giugno 2011, nella parte I, "Disposizioni comuni", tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di Durc, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, in attuazione dell'art. 5, comma 5, lett. r) del D.Lgs. n. 163/06.

Per quanto riguarda le imprese appaltatrici (o subappaltatrici) le conseguenze che possono derivare nel caso di un Durc che attesti una posizione di irregolarità contributiva del soggetto nei confronti dell'Inps, dell'Inail o della Cassa edile sono, in relazione alla fase della procedura nella quale in concreto ci si trova, così schematizzabili:

- perdita dell'aggiudicazione dell'appalto;
- impossibilità di stipulare i contratti di appalto o di subappalto;
- revoca dell'appalto già aggiudicato;
- perdita del diritto al pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle liquidazioni finali.

Per quanto invece riguarda le stazioni appaltanti, il sopraccitato art. 4 del D.P.R. 207/2010, ha previsto che, in caso di acquisizione di un Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'appalto (appaltatore e/o subappaltatore), il responsabile del procedimento trattienga dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (ivi compresa, nei lavori, la Cassa edile).

Sul punto la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Cfr. Faq n. D33 sul sito dell'Autorità) ha avuto modo di ribadire che, qualora dal Durc si rilevi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante dovrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (in caso di inadempienze del subappaltatore ciò si spiega per il vincolo di solidarietà cui è soggetto l'appaltatore).

Le indicazioni operative del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione degli approfondimenti svolti in condivisione con Inps, Inail e Casse edili con il coinvolgimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha provveduto a fornire alcuni e indicazioni di carattere operativo in ordine alla corretta esecuzione dell'intervento sostitutivo che le stazioni appaltanti debbono operare in presenza di irregolarità evidenziate nel Durc.

La circolare prevede che la trattenuta delle somme da parte della stazione appaltante su quanto dovuto all'appaltatore come contropartita negoziale va effettuata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50%, prevista dal co.3 dell'art.4 del DPR n.207/1017: tale decurtazione dello 0,50% è da intendersi esclusivamente riferita ai contratti relativi agli appalti di lavori, a contratti per appalti di servizi ad esecuzione continuata ovvero periodica o a contratti per forniture di beni che prevedano il pagamento in tranches differenziate.

La nota ministeriale, inoltre, fa presente che l'intervento sostitutivo opera sia quando il debito che le stazioni appaltanti hanno nei confronti dell'appaltatore copra integralmente quanto dovuto agli Istituti, sia quando lo stesso debito sia in grado di coprire solo in parte le inadempienze evidenziate

nel Durc. In quest'ultimo caso le somme dovranno essere proporzionalmente ripartite tra gli Istituti creditori secondo il principio di proporzionalità.

Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo ad opera di una pluralità di stazioni appaltanti prima di procedere ai versamenti le stesse devono comunicare agli Istituti e alle Casse l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore. Così facendo si renderà possibile rimodulare i crediti laddove un'altra stazione appaltante sia intervenuta ripianando (anche solo in parte) le posizioni dell'appaltatore nei confronti degli istituti creditori

Le modalità di effettuazione del versamento sostitutivo :

1) Le istruzioni dell'INPS

Il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "*Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010*".

In relazione a ciò, la compilazione della predetta sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante specificato dal predetto codice identificativo.

Tale elemento consentirà la corretta registrazione sia del soggetto versante che del versamento da parte della struttura Inps che ha in carico la posizione a debito segnalata con il Durc. Ciò costituisce la condizione per la corretta gestione delle previste attività amministrative.

La "Sezione INPS" dovrà essere compilata secondo le indicazioni che la stazione appaltante riceverà dalla predetta struttura Inps in riscontro alla comunicazione preventiva di cui al punto precedente.

Al fine di uniformare il sistema di comunicazione tra le strutture dell'Inps e le stazioni appaltanti è stato predisposto un apposito modello contenente tutte indicazioni utili alla definizione dell'intervento sostitutivo.

Nel predetto modello verrà riportata la conferma o la variazione dell'importo che la stazione appaltante dovrà versare, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità nonché le modalità di compilazione del modello F24.

Tale importo sarà pari a quello indicato nella comunicazione preventiva ovvero a quello adeguato al minor valore indicato dalla competente sede dell'Istituto in caso di pagamenti intervenuti sulla posizione contributiva nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento sostitutivo. Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o e-mail della sede Inps di riferimento. Ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso.

A seguito della circolare ministeriale l'Inps, con messaggio n. 4087 del 6 marzo 2012, ha chiarito le modalità per mezzo delle quali le stazioni appaltanti debbono eventualmente procedere al versamento delle somme di cui l'esecutore/subappaltatore è debitore nei confronti dell'Istituto stesso. Più in particolare il messaggio precisa che le somme di cui l'Inps risulta essere creditore dovranno essere versate:

1. direttamente all'Istituto tramite Mod. F24, nei casi in cui il debito sia ancora "in fase amministrativa";

2. a favore dell'esattoria, nei casi in cui il debito sia già stato invece trasmesso all'Agente per la riscossione o sia comunque stato oggetto di avviso di addebito.

2) Le istruzioni dell' INAIL

In data 21 marzo 2012 l'Inail, con nota n. 2029, ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti per il versamento delle somme dovute all'Istituto. Il pagamento nei confronti dell'Inail dovrà avvenire tramite modello F24 (F24EP per gli enti e le Amministrazioni Pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica), ma in attesa della definizione da parte dell'Agenzia di un apposito codice i versamenti dovranno essere effettuati tramite accredito sul conto corrente bancario della sede che ha attestato l'irregolarità.

Inoltre la stazione appaltante deve comunicare alla sede Inail che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo utilizzando un apposito modulo, dove la stazione appaltante deve indicare l'importo che intende versare all'Inail.

È opportuno che il pagamento sia effettuato con la massima tempestività, al fine di favorire la migliore gestione di eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti.